

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 5, della legge 1° marzo 1968, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ha parzialmente innovato la presente normativa in materia di esenzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) stabilendo, con l'articolo 14, comma 5, che «per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale».

La legge menzionata ha apportato anche un'altra importante modifica sostanziale di grande rilevanza alla precedente disciplina, dato che il beneficio non viene accordato soltanto alle società che si costituiscono nei territori meridionali, ma viene esteso anche alle società che si costituiscono fuori da tali territori, purchè si prefiggano lo scopo di realizzare nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno. Il rilievo è assai significativo, poichè dimostra come lo Stato, per realizzare l'interesse della comunità alle iniziative produttive nei territori meridionali, ovviamente per ragioni di carattere sociale d'incremento della occupazione operaia, pur dando rilievo al dato formale della costituzione societaria delle imprese che tali iniziative intendono realizzare, ha tenuto conto proprio del fatto che le iniziative stesse siano realizzate nei territori degradati ove assai grave è il fenomeno della disoccupazione.

Ciò premesso, si deve osservare che l'applicazione della menzionata norma agevolativa, al pari di quelle che l'hanno preceduta, ha formato oggetto di notevoli dubbi interpretativi e contrastanti soluzioni giurisprudenziali, spesso risoltisi con disparità di trattamento a favore dei soggetti interessati.

Difatti, se si accoglie l'opinione quasi prevalente, secondo cui le agevolazioni spetterebbero soltanto alle società costituite dopo l'entrata in vigore della legge n. 64 del 1986, si verificherebbe una situazione giuridica irrazionale, contrastante con i principi della parità di trattamento delle situazioni omogenee dettati dall'articolo 3 della Costituzione. Questo sul piano formale, mentre su quello sostanziale verrebbe tradito proprio lo scopo per il quale il beneficio è stato concesso.

Infatti si deve rilevare che, se soggetto giuridico d'imposta è la società di capitali, il relativo reddito imponibile viene realizzato soltanto all'esercizio della impresa (attività produttiva). Ma tale esercizio è quasi sempre successivo alla costituzione della società, dato che, di norma, perchè una attività imprenditoriale possa avere inizio è indispensabile la creazione dell'azienda. Vendosi poi in tema d'iniziativa produttive da parte di soggetti sociali, è ovvio che tutti i mezzi necessari allo scopo (stabili, macchinari, personale, organizzazione, eccetera) vengano acquisiti successivamente alla costituzione della società, la quale non può operare legittimamente fino a quando, oltre ad essere iscritta nel registro delle imprese, non perfeziona anche le ulteriori formalità, quali la pubblicazione sull'apposito bollettino presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); sicchè si potrebbe opinare che le predette formalità, nella specifica materia, non hanno soltanto carattere formale, ma costituiscono condizioni essenziali perchè il soggetto sociale possa legittimamente intraprendere la sua attività.

Se tutto ciò è esatto, si deve ritenere che, collegando il diritto del beneficio fiscale alla mera costituzione della società, appare del tutto illogico e comunque contrastante con i fini sociali che la norma agevolativa si

è prefissa. Si verificherebbe infatti che una società costituita dopo l'entrata in vigore della legge n. 64 del 1986 consegua il diritto astratto al beneficio fiscale anche se eventualmente non abbia intrapreso nuove attività produttive e quindi non abbia realizzato alcun reddito d'impresa.

Al contrario, una società che sia stata costituita prima della entrata in vigore della legge predetta resterebbe esclusa dall'agevolazione tributaria anche se abbia intrapreso l'attività produttiva successivamente e perfino quando le menzionate formalità accessorie (pubblicazione sul bollettino e iscrizione alla CCIAA, indispensabili per iniziare l'attività) siano pure esse successive. Ma l'inizio dell'attività produttiva è uguale per entrambe.

Una siffatta situazione, oltre ad essere irrazionale e non conforme all'articolo 97 della Costituzione (anche l'amministrazione finanziaria deve rispettare i principi di imparzialità previsti da tale norma), si traduce anche in gravissimi inconvenienti che finiscono per vanificare lo scopo dell'occupazione operaia, che sottintende la *ratio* della agevolazione fiscale. Invero, una società costituita prima della entrata in vigore della legge n. 64 del 1986 non potrebbe accedere al beneficio, pur avendo iniziato la nuova attività produttiva dopo tale data, mentre una società costituita successivamente avrebbe diritto alla agevolazione. I due soggetti si troverebbero quindi in condizioni di disparità competitiva sul piano economico giacchè la prima società, dovendo pagare le imposte sul reddito, realizzerà profitti inferiori rispetto alla seconda, la quale è esen-

tata dal pagamento dell'IRPEG per dieci anni. Tale disparità è spesso fonte di dissesti finanziari per molte imprese che operano nel Mezzogiorno, le quali non sono in grado di resistere alla concorrenza di quelle imprese che, esentate dalle imposte, sono in grado di offrire sul mercato, sia interno che internazionale, i loro prodotti a prezzi inferiori. Inoltre il fenomeno produce gravi conseguenze anche di ordine sociale dato che molte aziende, proprio a causa del cenato disquilibrio economico, sono costrette a ridurre o dismettere l'attività produttiva con il licenziamento della manodopera.

Si realizza quindi un circolo vizioso che finisce proprio per contraddire lo scopo dell'occupazione operaia, che lo Stato intendeva realizzare nell'esercizio discrezionale della sua politica sociale allorchè ha emanato tutta la legislazione per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Per ovviare ai menzionati inconvenienti di disparità costituzionale e agli squilibri sociali si rende opportuno precisare meglio il dettato della norma di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei termini seguenti:

1) la locuzione «imprese che si costituiscono in forma societaria» deve essere intesa come comprensiva delle società già costituite prima dell'entrata in vigore della legge stessa;

2) l'esenzione dall'IRPEG spetta alle società costituite prima della data di entrata in vigore di detta legge quando la nuova attività produttiva abbia avuto inizio dopo tale data.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali, di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, devono intendersi le imprese costituite in forma societaria anche prima della data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64, purchè la realizzazione delle nuove iniziative produttive nei territori meridionali sia successiva alla data di entrata in vigore della legge medesima.